

TORNATA DEL 26 APRILE

riservare il comma, ma da lui la quistione si risolve qui; quindi il Ministero non può accettare questo emendamento.

Io poi non posso a meno di osservare che in questa via della riduzione delle pensioni bisogna andare a rilento, e che vi sono tutte le ragioni per fare una posizione diversa a coloro i quali hanno oltre a 60 anni.

Il Ministero propone che a coloro che hanno oltre a 60 anni sia assegnata una pensione di 600 lire: il Ministero non potrebbe acconsentire che questa pensione fosse ridotta a 500 lire, come propone l'onorevole De' Pazzi. Quindi io insisto presso la Camera acciò non voglia accettare quest'emendamento.

DE' PAZZI. Io faccio osservare al signor ministro che al quarto comma del mio articolo è detto:

« È data facoltà al Governo di pubblicare, unitamente alla presente legge, una tabella in cui si sia indicata la gradazione delle pensioni secondo l'età, nel caso che sembri equo diminuire quelle dei più giovani a beneficio dei più vecchi, di modo che, continuando la pensione di lire 400 ai religiosi fino all'età di anni 45, possa esserne accordata una maggiore di lire 500 a quelli che hanno oltrepassato gli anni 60, e così nei limiti del rispettivo assegnamento anche per i mendicanti. »

Vede dunque l'onorevole ministro che non viene ad essere diminuita per niente la pensione.

SELLA, ministro per le finanze. Io ho sempre visto che se vi erano leggi le quali fossero precise nei loro termini, erano appunto quelle per cui si fissavano delle pensioni. Il Ministero non può accettare questa delegazione della facoltà di fissare delle pensioni; debb'essere la legge che le fissa in un modo immutabile, onde non vi possa esser luogo a credere che siano queste pensioni fissate dall'arbitrio ministeriale. Bisogna adunque precisare bene le cifre, ma queste cifre devono avere la sovrana autorità del Parlamento; tanto più che io non credo che mai presso alcun Parlamento si sia lasciato mai all'arbitrio del Ministero il fissare le pensioni.

DE' PAZZI. Faccio riflettere all'onorevole ministro che io avrei fatto addirittura la tabella delle pensioni, ma non mi è stato possibile d'avere una statistica dei religiosi che hanno dai quaranta ai quarantacinque anni. Io conosco il numero di quelli che hanno al di sotto di quarant'anni, come di quelli che hanno più di anni sessanta, ma non ho potuto attingere altre notizie statistiche.

Osservo poi che nel mio emendamento è data facoltà al Governo di dare una pensione maggiore di lire 500 a quelli che abbiano oltrepassati gli anni sessanta, e non ho detto fino a quanto può essere portata, ma ho lasciato libertà di decidere al signor ministro.

PRESIDENTE. Insiste nel suo emendamento?

DE' PAZZI. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Domando adunque se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Ora viene l'articolo aggiuntivo del deputato Sanseverino. Insiste il deputato Sanseverino?

SANSEVERINO. Io non insisto; solamente raccomandando al Ministero di ben verificare se sia veramente fatta la professione nel paese, oppur no. Presa questa precauzione, sebbene l'articolo non risponda interamente alle mie intenzioni, tuttavia ritiro la mia ag giunta.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Darò all'onorevole Sanseverino quelle assicurazioni che egli chiede, dicendogli che le intenzioni del Ministero corrispondono appunto a questi suoi legittimi desideri.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3°, al quale non sarebbe fatto che l'emendamento proposto dal deputato Cortese nell'ultimo comma, emendamento accettato dal Ministero, secondo il quale si direbbe:

« Circa il modo di pagamento delle pensioni, sarà provveduto con apposito regolamento. »

Rileggo adunque l'articolo 3°:

« Ai religiosi ed alle religiose degli ordini possidenti che avessero fatto regolare professione nello Stato prima del 18 gennaio 1864, è concesso, se siano sacerdoti, o coriste, un assegnamento annuo di lire 600 dall'età d'anni 60 in su, di lire 500 da 40 a 60 anni, di lire 400 se abbiano meno di 40 anni. Se sieno laici o converse è concesso un assegnamento annuo di lire 250 senza distinzione d'età.

« Ai terziari ed alle terziarie, che abbiano servito per un decennio in un convento soppresso, e che abbiano raggiunta l'età d'anni 50 è concesso un assegno di lire 100 dai 50 ai 60 anni, e di lire 150 da 60 anni in poi.

« Ai religiosi ed alle religiose che, all'attuazione della presente legge, constino incapaci di qualunque occupazione per grave ed incurabile infermità, potrà essere concesso il *maximum* della pensione nella categoria alla quale appartengono.

« Circa il modo di pagamento delle pensioni sarà provveduto con apposito regolamento. »

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 4:

« Alle monache le quali, all'epoca della loro professione religiosa, avessero portata una dote al monastero, è concesso di sciogliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato, in ragione della loro età, a norma della tabella A, quando la dote stessa sia stata incorporata nel patrimonio di alcuna delle case colpite di soppressione. »

A questo articolo 4 il deputato Brunetti propone di sostituire l'articolo 25 del progetto della Commissione così formulato:

« Le monache le quali, all'epoca della loro professione religiosa, avranno portata una dote al monastero, avranno la scelta tra il conseguimento della dote o la pensione, purchè però la dote esista in crediti o beni stabili. »